

## ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

### RELAZIONE

#### 1. Premessa.

In data 14 marzo 2013, l'Organismo per la gestione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito l'"OAM" o l'"Organismo") ha avviato una procedura di pubblica consultazione in merito al Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di gestione degli elenchi e di controllo sugli iscritti negli elenchi (di seguito il "Regolamento"), con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, quali, in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 1-*ter*, nonché del DPR 12 aprile 2006, n. 184, in materia di accesso ai documenti amministrativi, disciplina i principi generali dell'attività amministrativa prevedendone il rispetto da parte dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.

In virtù di tali principi, con il presente Regolamento si è reso necessario disciplinare i criteri e le modalità di esercizio ed i casi di differimento e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'OAM nello svolgimento dell'attività di gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, degli esercenti l'attività di cambiavalute, nonché dell'attività di controllo su tutti i soggetti iscritti nei medesimi elenchi, registri e sezioni speciali.

Con il presente Regolamento, infine, si dà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 19, commi 3, lett. d), e 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale l'Organismo adotta regolamenti interni idonei ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti.

Ai fini di cui sopra l'Organismo ha attivato una apposita casella e-mail, [consultazione.pubblica@organismo-am.it](mailto:consultazione.pubblica@organismo-am.it), alla quale gli utenti hanno inviato i relativi commenti.

Il termine per l'invio delle osservazioni è stato fissato alla data del 28 marzo 2013, in seguito prorogato fino al 7 aprile 2013.

Il testo del Regolamento, pur non prevedendo alcuna modificazione sostanziale, è stato aggiornato con delibera del Comitato di gestione del 13 febbraio 2015 con il fine di introdurre la sospensione del procedimento di accesso nei casi espressamente previsti nonché recepire le diverse competenze rinvenienti dal nuovo funzionigramma OAM.

Preme evidenziare come siano state recepite alcune osservazioni pervenute dalla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di Vigilanza sull'attività dell'OAM ai sensi art. 128-*ter decies*, del TUB, e che di seguito verranno esaminate.

## *2. Commenti pervenuti dagli utenti.*

Le uniche osservazioni ricevute riguardano quelle, appunto, evidenziate da Banca d'Italia.

In particolare, all'art. 1 – dello schema di Regolamento posto in consultazione -, il riferimento al comma 1 dell'art. 26 della legge n. 241/1990 non è attuale, perché la norma è stata abrogata dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 33/2013.

Pertanto, si è ritenuto opportuno provvedere alla eliminazione del presente comma.

\*\*\*\*

Con riferimento all'ex art. 2, comma 3, Banca d'Italia ha osservato come non sembri avere attinenza alla materia del diritto d'accesso.

Pertanto, conformemente alla osservazione ricevuta, se ne prevede la eliminazione.

\*\*\*\*

Da ultimo, all'art. 10, comma 1, è stata evidenziata l'opportunità di valutare la previsione, oltre a un termine massimo di durata del periodo utile per prendere visione dei documenti, anche di una durata minima di almeno quindici giorni.

Valutata positivamente la previsione in esame, si è ritenuto di darne evidenza nel comma in parola.

\*\*\*\*

In sede di nuova approvazione, inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche rese necessarie anche a seguito del nuovo riparto di competenze tra gli Uffici dell'Organismo:

- tra le premesse si è aggiunto, tra i cc.dd. visto, *“la delibera del 26 settembre 2013 del Comitato di Gestione con la quale è stato adottato il presente Regolamento”*;
- nell'indice degli articoli del Regolamento si è inserita la nuova rubrica di cui all'articolo 9-bis, *“Sospensione del procedimento di accesso”*;
- agli articoli: 4, comma 1; 5, comma 2; 6, commi 1, 4, e 5; 7, commi 7, 8 e 9; 11, comma 2 si è inserito *“Ufficio Legale”* in luogo di *“Segreteria Generale”*;
- all'articolo 6, comma 3, si è aggiornato con *“Ufficio Legale”* il precedente riferimento all' *“unità organizzativa di cui sopra all'art. 5, comma 2”*;
- l'articolo 7, comma 3, specifica la casella di posta elettronica certificata [accessoatti@pec.organismo-am.it](mailto:accessoatti@pec.organismo-am.it), invece di *“indicata sul sito internet dell'Organismo”*,
- al comma 2, dell'articolo 8, si puntualizza che l'invio della copia richiesta agli eventuali controinteressati avviene *“via posta elettronica certificata ovvero altro mezzo idoneo – raccomandata A.R., telefax, etc. – ad accertarne l'avvenuto ricevimento”*;
- tra l'art. 9 e l'art. 10 si reputa utile inserire un nuovo articolo, ovvero l'articolo 9-bis, al fine di regolamentare la sospensione del termine per la conclusione del procedimento nei casi in cui si manifesti una delle esigenze di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo.

Ovvero:

- a) *nei casi in cui, per disposizione di legge o regolamento ovvero per tutelare specifiche esigenze dell'Organismo, valutate insindacabilmente dallo stesso sotto il profilo di una corretta gestione del procedimento di accesso, occorra acquisire un parere tecnico: in tal caso il termine è sospeso fino all'acquisizione dei pareri per un periodo massimo in ogni caso non superiore a trenta giorni;*

- b) *nel caso in cui l'Organismo debba acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti di cui sia già in possesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; a tal fine il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;*
- c) *nei casi previsti agli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2: in tali casi i termini del procedimento di accesso restano sospesi per tutta la durata dei termini ivi stabiliti ovvero sino alla data di ricezione delle eventuali opposizioni ivi previste.*

*In tali casi, in ogni caso, "il Responsabile del procedimento è sempre tenuto ad informare gli interessati dei motivi per i quali il termine per l'adempimento viene sospeso e comunicare la ripresa del procedimento."*

- *con riferimento all'accoglimento della richiesta (art. 10, comma 2) nonché la modalità di accesso e divieti (art. 11, comma 3) viene segnalato che le stesse avvengono "via posta elettronica certificata ovvero altro mezzo idoneo – raccomandata A.R., telefax, etc. – ad accertarne l'avvenuto ricevimento".*

Roma, li 13 febbraio 2015

OAM  
Il Presidente